

SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" - AMAP, con sede legale in Osimo (AN), Via Thomas A. Edison n. 2, C.F. 01491360424 PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it, e rappresentata dal nella persona di nata a il domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008, Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo (di seguito denominato CREA-OF), Sede di Monsampolo del Tronto (AP), Via Salaria n. 1 CAP 63077, PEC: of@pec.crea.gov.it, rappresentato dal del Centro, nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con decreto presidenziale n. del,

PREMESSO CHE

Il CREA è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;

è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;

sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;

promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;

favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- AMAP, ai sensi dell'Art. 2 della L.R. 12 maggio 2022, n. 11, svolge attività di servizio per i settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca in conformità alla programmazione regionale e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta regionale, fornendo servizi specialistici alle imprese per la diffusione, il trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto, nonché organizzative, nel settore agroalimentare, della silvicoltura e della pesca, nonché attività di ricerca applicata e di sperimentazione finalizzate alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare a basso impatto, e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale, della tartuficoltura e della pesca.

- AMAP, a tali fini, collabora attivamente con altre istituzioni di ricerca e di alta formazione presenti sul territorio;

- Entrambi i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conservazione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività da svolgere, oggetto del presente Protocollo di Intesa;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche

ed integrazioni, regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Gli accordi tra amministrazioni rappresentano infatti un utile strumento per soddisfare il pubblico interesse, il coordinamento, in un quadro unitario, di interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- la L.R. n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)" all'art. 2 comma 4 prevede che l'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni;

- con DGR 977/2022 è stato approvato un protocollo di intesa "Per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo rurale" tra CREA, Regione Marche e AMAP, con finalità definite all'art. 2, e che all'art. 4 viene istituito un Comitato di indirizzo strategico che ha il compito di valutare le attività definite tra le parti, Protocollo di Intesa avente scadenza il 18/09/2030;

- tale Comitato ha approvato, con verbale del 03/06/2025, il Rapporto per lo sviluppo dell'azione: Accordo di collaborazione nell'ambito della Biodiversità agraria L.R. 12/2003 a specifico supporto del Programma settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - triennio 2025/2027;

- tra le attività di interesse rientrano le finalità previste dalla L.R.

12/2003 con la quale la Regione è intervenuta a tutela delle risorse genetiche del territorio marchigiano minacciate da erosione genetica ed ha individuato nell'AMAP il soggetto gestore del Repertorio Regionale del patrimonio genetico;

- la L.R. n. 12 del 2003 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano" prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale;

- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 77 del 19/11/2024 è stato emanato il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - triennio 2025/2027" che riconosce AMAP quale "ente strumentale della Regione Marche competente nelle materie della biodiversità agraria e nella gestione dei vivai forestali regionali come stabilito dalla legislazione regionale". Tra le azioni indicate nel piano è prevista la "caratterizzazione delle accessioni erbacee e arboree e razze animali per l'iscrizione al Repertorio Regionale", nonché lo "scambio di informazioni in materia di conservazione, raccolta e utilizzo delle varietà locali e delle razze animali";

- il Piano Settoriale di intervento triennio 2025/2027 stabilisce che per lo svolgimento delle attività ordinarie di conservazione, catalogazione e caratterizzazione del patrimonio genetico, è necessario mantenere attive delle convenzioni, vista la particolarità e/o esclusività delle attività svolte (Banca del germoplasma e campi catalogo) e pertanto essendo il CREAF la sede della Banca del germoplasma, è

necessario che continui a collaborare con AMAP, al fine di garantire

la conservazione, catalogazione e caratterizzazione del patrimonio

genetico.

- l'AMAP è interessata ad attività di ricerca finalizzata alla caratte-

rizzazione morfologica e molecolare delle specie erbacee conservate

ai fini della loro valorizzazione e iscrizione al Repertorio Regio-

nale;

- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 31 del 02/03/2006 in accordo

con la Commissione vegetale è stato dato incarico al CREA-OF con sede

a Monsampolo del Tronto (AP) di istituire ed attivare una Banca Re-

gionale del Germoplasma per le specie erbacee autoctone a rischio di

erosione genetica;

- Il Programma Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone

animali e vegetali del territorio marchigiano per l'anno 2025 prevede

attività di approfondimento, anche attraverso l'utilizzo di tecniche

genetico-molecolari, per la caratterizzazione delle accessioni pre-

sentì e quindi una convenzione è stata inserita e richiesto a contri-

buto nella domanda di sostegno, a valere sul bando per l'intervento

SRA16 "ACA16 Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma";

AMAP e CREA - OF, pur nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali,

considerano pertanto utile definire un Protocollo di Intesa mediante l'uti-

lizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le

proprie strutture, al fine di attivare iniziative condivise nell'ambito della

conservazione e divulgazione della Biodiversità Agraria delle Marche, per le

specie erbacee,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - Oggetto del protocollo di intesa

Oggetto del presente Protocollo di Intesa tra i due enti è la realizzazione di obiettivi comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e polienali) di interesse agrario presenti che sono state e/o saranno segnalate nel territorio marchigiano, nell'ambito del progetto Biodiversità agraria L.R. 12/2003 , a valere sull'intervento SRA16 "ACA16" del CSR Marche 2023/2027- periodo 2025-2027 - con le modalità descritte nell'Allegato Tecnico annuale, che sarà aggiornato annualmente e che conterrà (oltre alle tempistiche ed ai costi) le attività da svolgere, definite coerentemente e in funzione di quanto stabilito all'interno del Programma Operativo Annuale e conseguentemente in conformità con il Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - triennio 2025/2027. Suddetto Allegato tecnico dovrà pertanto essere predisposto congiuntamente da AMAP e CREA OF e da ultimo approvato con specifico atto da AMAP (convenzione annuale).

Art. 3 - Definizione dei contenuti del Protocollo di Intesa

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto del protocollo, il CREA - OF e AMAP si impegnano a

definire e condividere l'Allegato Tecnico annuale approvato entro 30 giorni

attraverso una convenzione annuale. Tale Allegato tecnico prevede sulla base

della legislazione regionale:

- Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regionale, anche attra-

verso sopralluoghi in loco a cura di AMAP e CREA - OF;

- Conservare e mantenere le accessioni reperite o di nuovo reperimento nella

Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo del Tronto (AP), attra-

verso le strutture già esistenti, aggiornando i relativi database, rinnovando

i semi in conservazione a cura del CREA - OF;

- Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista morfologico e mole-

colare a cura del CREA - OF;

- Caratterizzare i materiali utili per l'iscrizione al Repertorio Regionale

della Biodiversità agraria e all'Anagrafe Nazionale a cura dell'AMAP e CREA -

OF;

- Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle risorse geneti-

che (Banca del germoplasma e rete degli agricoltori custodi) a cura dell'AMAP;

- Divulgare tra enti di ricerca, operatori del settore e i tecnici, anche in

formazione, i valori della Biodiversità agraria delle Marche a cura di AMAP

con il supporto di CREA - OF.

Art. 4 - Referenti del Protocollo di intesa

Per l'attuazione dell'attività del presente Protocollo ciascuna delle parti

designerà uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento

del Protocollo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione. Ilre-

sponsabile e referente scientifico per l'AMAP è la Dott.ssa Ambra Micheletti.

Il responsabile e referente scientifico per il CREA-OF è la Dott.ssa Sara Sestili.

Art. 5 - Durata del Protocollo di intesa

Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità fino al 31/12/2027.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra AMAP e CREA-OF ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Art. 6 - Entità di contributo e modalità di pagamento

Al fine della realizzazione delle attività annuali oggetto del presente Protocollo di intesa di cui al precedente art. 2, l'AMAP si impegna a corrispondere un rimborso annuale in base alle attività svolte, come specificato nell'art. 4, stabilite annualmente attraverso l'allegato tecnico, di cui all'art. 2, approvato con atto successivo. Il rimborso verrà liquidato sulla base di una relazione finale annuale corredata di rendicontazione della spesa.

L'importo, essendo un rimborso per le attività svolte, è da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di ristoro per le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, come di seguito riportato:

- per l'anno 2025 importo massimo presunto è stabilito in euro 22.000,00;
- per l'anno 2026 importo massimo presunto è stabilito in euro 25.000,00;
- per l'anno 2027 importo massimo presunto è stabilito in euro 25.000,00.

In fase di rendicontazione annuale la richiesta del ristoro delle spese, firmata digitalmente ed inviata via PEC, deve riportare il CUP: B85G24000250009 ed essere corredata dalla relazione finale e dal rendiconto

analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. L'AMAP provvederà a trasferire l'importo del ristoro delle spese di pertinenza al CREA-OF mediante versamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, IBAN: IT79D0100004306TU0000016213 indicando nella causale la seguente descrizione sintetica (CREA-OF - AMAP Convenzione Biodiversità Marche CSR Marche 2023-2027 SRA16.ACA16 con l'identificativo SIAR corrispondente all'anno in corso).

Art. 7 - Gestione dei risultati

I risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito del Protocollo, saranno di proprietà di entrambe le parti, salvo diversa intesa, e il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di entrambe le parti.

Art. 8 - Tutela del background e riservatezza

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Protocollo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente Protocollo a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente Protocollo o in dipendenza di questa, rendendosi responsabili del

rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Articolo 9 - Uso dei segni distintivi

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nelle singole Convenzioni esecutive, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

L'utilizzazione dei loghi di AMAP e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 10 - Risoluzione

L'AMAP ed il CREA-OF possono risolvere il presente Protocollo nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R.

Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.

Art. 11 - Diritto di recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo di intesa in ogni momento, per giustificativo motivo e con preavviso da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere al CREA-OF l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AMAP e CREA - OF fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione delle attività specificamente svolte, presso le rispettive sedi/strutture o altri luoghi, è esposto a rischi.

Art. 13 - Copertura assicurativa

AMAP e CREA - OF dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività

di cui al presente Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Protocollo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Protocollo è sottoscritto tra AMAP e CREA-OF in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di bollo sono a carico di CREA-OF.

Art. 16 - Disciplina delle controversie

AMAP ed CREA concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Qualora taluna controversia sorta relativamente all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo non si riesca a definirla in via stragiudiziale, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 133, del D.lgs. 104/2010 - C.P.A.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle

finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Articolo 18 - Comunicazioni

Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:

- AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca : marcheagricolturapesca.pec@emarche.it;

- CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per AMAP:

Per CREA